



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale

CERTIFICATO NUMERO: [REDACTED]

Al nome di:

Cognome **GIANFEROTTI**
Nome **MARCELLO**
Data di nascita **30/07/1966**
Luogo di Nascita **MASSA MARITTIMA (GR) - ITALIA**
Sesso **M**
Codice Fiscale **GNFMCL66L30F032I**

sulla richiesta di: [REDACTED]

per uso: [REDACTED]

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

- 1) **20/11/1990** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI CATANZARO ESECUTIVO IL 17/06/1991
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO Art. 116 n. 2 R.D. 21/12/1933 N. 1736 (COMMESSO IL 15/3/1990)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: MULTA LIRE 200.000 (PARI A EURO 103,29)

- 2) **18/12/1993** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO ESECUTIVO IL 29/04/1994
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 22/3/1993)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: MULTA LIRE 900.000 (PARI A EURO 464,81)
Pena accessoria:
- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 29/03/1995 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA
RATEIZZAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE
AMMESSO AL PAGAMENTO RATEALE
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 10/02/1996

- 3) **27/12/1993** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO ESECUTIVO IL 02/05/1994
1° reato) EVASIONE CONTRIBUTI SOCIALI Art. 1 L. 07/12/1989 n. 389 (COMMESSO NEL MAGGIO 1992)
Dispositivo: RECLUSIONE GIORNI 15, MULTA LIRE 50.000 (PARI A EURO 25,82)
SOSTITUITA LA PENA: RECLUSIONE GIORNI 15 CON LA MULTA LIRE 375.000 (PARI A EURO 193,67)
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 29/03/1995 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA
RATEIZZAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE
AMMESSO AL PAGAMENTO RATEALE

4) **25/05/1994** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO ESECUTIVO IL 29/10/1994
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 26/3/1993)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: MULTA LIRE 1.800.000 (PARI A EURO 929,62)
Pena accessoria:
- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

5) **25/05/1994** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO ESECUTIVO IL 29/10/1994
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 19/3/1993)
Circostanza: Art. 62 bis C.P.
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: RECLUSIONE GIORNI 60
SOSTITUITA LA PENA: RECLUSIONE GIORNI 60 CON LA MULTA LIRE 4.500.000 (PARI A EURO 2.324,06)
PENA DIMINUITA AI SENSI DELL'Art. 459 C.P.P. A MULTA LIRE 750.000 (PARI A EURO 387,34)
Pena accessoria:
- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

6) **25/05/1994** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO ESECUTIVO IL 29/10/1994
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386
Circostanza: Art. 62 n. 4 C.P.
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: RECLUSIONE GIORNI 60
SOSTITUITA LA PENA: RECLUSIONE GIORNI 60 CON LA MULTA LIRE 4.500.000 (PARI A EURO 2.324,06)
PENA DIMINUITA AI SENSI DELL'Art. 459 C.P.P. A MULTA LIRE 750.000 (PARI A EURO 387,34)
Pena accessoria:
- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

7) **23/06/1994** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO
DICHIARATO FALLITO
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 17/03/2005 CON DECRETO DEL TRIBUNALE DI GROSSETO
CHIUSO IL FALLIMENTO
Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. ro 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16.3.1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9.1.2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

8) **28/06/1994** DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI ROMA ESECUTIVO IL 31/10/1997
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO DAL 19/3/1993 E FINO AL 7/7/1993 IN ROMA)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)
Dispositivo: MULTA LIRE 4.000.000 (PARI A EURO 2.065,33)
Pena accessoria:
- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1
Benefici: NON MENZIONE (ART. 175 C.P.) E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

9) **04/07/1995** ORDINANZA DEL G.I.P. PRETURA DI GROSSETO
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO (Art. 671 C.P.P.) IN RIFERIMENTO AI REATI DEL PROVVEDIMENTO:
- 18/12/1993 G.I.P. PRETURA DI GROSSETO (riportato al n.ro 2)
- 27/12/1993 G.I.P. PRETURA DI GROSSETO (riportato al n.ro 3)
- 25/05/1994 G.I.P. PRETURA DI GROSSETO (riportato al n.ro 4)
- 25/05/1994 G.I.P. PRETURA DI GROSSETO (riportato al n.ro 5)
- 25/05/1994 G.I.P. PRETURA DI GROSSETO (riportato al n.ro 6)
Pena determinata in: MULTA LIRE 2.500.000 (PARI A EURO 1.291,14)

Pena accessoria:

- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 12/05/2015

Pene principali eseguite: MULTA 1.291,14 EURO

10) 18/10/1995 SENTENZA DELLA PRETURA DI VITERBO - SEZIONE DISTACCATA DI CIVITA CASTELLANA IRREVOCABILE IL 28/12/1995

1° reato) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (COMMESSO IL 1/11/1993 IN CIVITA CASTELLANA)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 6, MULTA LIRE 300.000 (PARI A EURO 154,94)

Benefici: NON MENZIONE (ART. 175 C.P.) E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

11) 09/02/1996 SENTENZA DELLA PRETURA DI CHIETI IRREVOCABILE IL 16/10/1996

1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 3/8/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

2° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 26/8/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

3° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 5/9/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

4° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 5/9/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

5° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 31/8/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

6° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 7/9/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

7° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 17/7/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

8° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 5/8/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

9° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 10/10/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

10° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 21/10/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

11° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 29/10/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

12° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE Art. 1 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 14/12/1992 IN CHIETI)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) RECLUSIONE MESI 6

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

12) 05/06/1996 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DELLA PRETURA DI RAVENNA - SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA IRREVOCABILE IL 21/07/1996

1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO DAL 15/1/1993 E FINO AL 26/2/1993 IN FAENZA)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^a IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

Dispositivo: MULTA LIRE 2.000.000 (PARI A EURO 1.032,91)

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 14/06/1999

13) 12/11/1996 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL TRIBUNALE DI PESCARA IRREVOCABILE IL 27/12/1996

1° reato) TRUFFA CONTINUATO Art. 81, 640 C.P. (COMMESSO IL 27/10/1992 IN CEPAGATTI)

Circostanze: Art. 69 comma 3 C.P., Art. 61 n. 7 C.P., Art. 62 bis C.P.

2° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 4 comma 1 lett. D L. 07/08/1982 n. 516 (COMMESSO IL 27/10/1992 IN CEPAGATTI)

Circostanze: Art. 69 comma 3 C.P., Art. 61 n. 2 C.P., Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE MESI 6 GIORNI 20, MULTA LIRE 800.000 (PARI A EURO 413,17)

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

14) 21/11/1996 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 30/01/1997

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 29/06/1994 DALLA PRETURA DI PESCARA

1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386

Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1

Pene accessorie:

- PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA

- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

15) 16/04/1999 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DELLA PRETURA DI ROMA IRREVOCABILE IL 30/10/1999

1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISIA Art. 2 L. 15/12/1990 n. 386 (COMMESSO IL 14/5/1993 IN ROMA)

Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507)

Dispositivo: MULTA LIRE 400.000 (PARI A EURO 206,58)

16) 22/04/1999 ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PESCARA

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO (Art. 671 C.P.P.) IN RIFERIMENTO AI REATI DEL PROVVEDIMENTO:

- 09/02/1996 PRETURA DI CHIETI - LIMITATAMENTE AI REATI DI CUI AI PUNTI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (riportato al n.ro 11)

- 05/06/1996 PRETURA DI RAVENNA - SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA (riportato al n.ro 12)

- 21/11/1996 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 14)

Pena determinata in: RECLUSIONE MESI 6, MULTA LIRE 1.500.000 (PARI A EURO 774,69)

Pena accessoria:

- DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI PER ANNI 1

BENEFICI: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

17) 1/04/2000 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LANCIANO IRREVOCABILE IL 10/11/2000

1° reato) TRUFFA CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 640 C.P. (COMMESSO DAL 31/10/1996 E FINO AL 7/1/1997 IN LANCIANO)

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 8, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)

Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento

>> 24/01/2001 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

>> 10/07/2001 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE IN CASI PARTICOLARI (Art. 47 BIS L. 26/7/75 N. 354)

>> 08/04/2003 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA
DICHIARATA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE PER L' ESITO POSITIVO DELL' AFFIDAMENTO IN PROVA
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 19/10/2004

18) 19/04/2000 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL TRIBUNALE DI GROSSETO IRREVOCABILE IL 15/05/2000
1° reato) BANCAROTTA FRAUDOLENTA Art. 216 comma 1 n. 1 R.D. 16/3/1942 N. 267 (COMMESSO DAL 1992 E FINO AL 1993 IN FOLLONICA)
Circostanze: Art. 216 comma 1 n. 2 R.D. 16/3/1942 N. 267 , Art. 62 bis C.P.
2° reato) VIOLAZIONE ALLE LEGGI FINANZIARIE IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 8 L. 07/01/1929 n. 4 (COMMESSO DAL 1992 E FINO AL 1993)
Circostanze: Art. 4 lett. B L. 07/08/1982 n. 516, Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE ANNI 1 MESI 4 GIORNI 10, MULTA LIRE 100.000 (PARI A EURO 51,65)
Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
>> 27/07/2000 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
>> 06/02/2001 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE IN CASI PARTICOLARI (Art. 47 BIS L. 26/7/75 N. 354)
>> 13/02/2003 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)
Pena ridotta di: GIORNI 135
>> 08/04/2003 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA DICHIARATA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE PER L' ESITO POSITIVO DELL' AFFIDAMENTO IN PROVA
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> ESEGUITA LA PENA DETENTIVA DAL 15/09/2002 AL 15/02/2003
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 01/08/2003
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 17/07/2003

19) 10/10/2003 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 11/03/2004
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 06/07/2000 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI L'AQUILA
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 11/03/2004
1° reato) TRUFFA IN CONCORSO Art. 110, 640 C.P. (COMMESSO IL 22/9/1996 IN L'AQUILA)
Circostanze: Art. 69 comma 3 C.P., Art. 61 n. 7 C.P., Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1, MULTA 206,00 EURO
Benefici: NON MENZIONE (ART. 175 C.P.) E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 12/10/2004 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

20) 10/11/2003 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IRREVOCABILE IL 19/05/2004
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 11/02/2002 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE DI PALERMO
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 19/05/2004
1° reato) FALSITA' IN TITOLO DI CREDITO CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 491 C.P. (COMMESSO FINO AL 3/8/1992 IN PALERMO)
Circostanze: Art. 482 C.P., Art. 476 C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
2° reato) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 617 bis C.P. (COMMESSO IL 4/8/1992 IN PALERMO)
Circostanze: Art. 617 ter C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
3° reato) RICETTAZIONE IN CONCORSO Art. 110, 648 C.P. (COMMESSO IL 4/8/1992 IN CHIETI)
Circostanza: Art. 61 n. 2 C.P.
Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3) RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6, MULTA 600,00 EURO
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 28/01/2008 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE DI PALERMO

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241

Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 31/01/2007

Pene principali eseguite: MULTA 600,00 EURO

21) 26/10/2006 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA IRREVOCABILE IL 10/01/2008

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 23/02/2004 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI ROMA

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 10/01/2008

1° reato) RICETTAZIONE Art. 648 comma 2 C.P. (ACCERTATO IL 29/3/1993 IN ROMA)

Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 8, MULTA 200,00 EURO

22) 04/08/2009 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:

-10/11/2003 CORTE DI APPELLO DI PALERMO (riportato al n.ro 20)

-26/10/2006 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 21)

DETERMINA CHE NON RISULTA NULLA DA ESPIARE

TENUTO CONTO DEL CONDONO RICHIESTO DAL PUBBLICO MINISTERO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241: RECLUSIONE MESI 8, MULTA 200,00 EURO

TENUTO CONTO DEL CONDONO GIA' APPLICATO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 21/12/2009 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI ROMA

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241

Pena Principale condonata: RECLUSIONE MESI 8, MULTA 200,00 EURO

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 22

ESTRATTO DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

[REDACTED] IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il certificato sopra esteso, rilasciato in data odierna a seguito di richiesta [REDACTED]
[REDACTED] è stato registrato dal Sistema con i seguenti dati: numero certificato [REDACTED]